



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° [redacted]/02

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 4

20/09/2010 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

OCCHINEGRO RICCARDO Presidente  
 GARGANO SAVERIO Relatore  
 CRISTOFARO NICOLA Giudice

866/h/11

PRONUNCIATA IL:

20 SET 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

23/11/11

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° [redacted] 02  
depositato il 15/02/2002

- avverso AVVISO DI RETTIFICA n° 500844-01 I.V.A. 1996  
contro AGENZIA ENTRATE I.V.A. TARANTO



Il Segretario di Sezione  
(Angelo PAGANO)

*[Signature]*

proposto dal ricorrente:

[redacted] MONTEIASI TA

difeso da:  
MONTANARO DR. VITO  
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

*[Handwritten mark]*

Viene proposto ricorso contro l'avviso di rettifica n. [REDACTED] 01 con il quale l'ufficio IVA di Taranto, in applicazione della normativa riguardante i parametri e per l'anno 1996 rettifica la dichiarazione presentata e richiede la scaturente IVA oltre accessori.

Il ricorrente contesta l'attività dell'Agenzia per essere fondata sull'utilizzo dei DCPM già di per sé illegittimi per essere stati emanati senza l'acquisizione dell'obbligatorio parere del Consiglio di Stato e per aver, soltanto con tali DCPM l'Agenzia ricostruito il reddito senza tenere conto di nessun ulteriore elemento. Sottolinea ancora il ricorrente essere l'atto notificato privo di motivazione perché in esso si fa solo menzione dei parametri e mancando l'iter logico giuridico utilizzato per la richiesta in netto dispregio al disposto della legge 241-90 e dal più recente Statuto dei diritti del Contribuente, l'atto stesso, non potendo produrre alcun effetto, deve essere dichiarato nullo.

Insiste il ricorrente per la congruità dei redditi dichiarati per la sua attività di fabbricazione di prodotti di panetteria e conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento opposto con vittoria di spese ed onorari.

E' costituito l'ufficio IVA di Taranto che in proprie deduzioni scritte precisa la piena legittimità del suo operato ed insiste per la conferma dei propri atti con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite ed essi si riportano ognuno ai propri scritti ed alle richieste già formulate.

Esaminati gli atti nella camera di consiglio odierna, la Commissione osserva che in effetti nella pagina "motivazioni dell'accertamento" si rileva che l'unico motivo che l'Agenzia annota a giustificazione della propria ripresa è il rinvio alle note tecniche e metodologiche ed alle tabelle allegate ai D.P.C.M. 29-1-1996 e D.P.C.M. 27-3-1997.

In questo contesto si deve ricordare che in realtà il D.P.C.M. 29-1-1996 fu assunto in palese violazione del 4° comma-art.17-L.400/1988 non essendo stato mai assunto sullo stesso, il parere del Consiglio di Stato, parere che doveva essere sottoposto al visto della Corte dei Conti e successivamente pubblicato su Gazzetta ufficiale. E' evidente la nullità dei citati D.P.C.M., nullità che travolge tutti gli atti successivi ad essi collegati e con essi l'atto di accertamento oggi in esame.

Va per altro condivisa la segnalata mancanza di motivazione dell'avviso di accertamento perché in esso nulla è stato detto oltre al semplice riferimento ai parametri. Ricorda la Commissione che per gli atti della pubblica amministrazione, la motivazione è obbligatoria e deve chiaramente esprimere le ragioni di fatto e le ragioni giuridiche che hanno convinto l'Amministrazione ad eseguire la richiesta e quanto espresso si deve poter facilmente comprendere. Nell'atto de quo, giacché il semplice riferimento ai citati D.P.C-



Reg. /02 f. 2-

M. non può esaurire anche le ragioni relative alla motivazione, nulla di tutto ciò si appalesa con la conseguenza che l'atto è viziato sul nascere da nullità insanabile e non può produrre alcun effetto giuridico.

Non può infine essere sottaciuta la validità delle ragioni di congruità del proprio reddito dichiarato per come espresse dal ricorrente che precisando alcune delle ragioni particolari per la propria attività (la crisi di mercato, la schiacciante concorrenza di imprese meglio organizzate, laboratorio in piccolo centro di provincia, ecc.), dimostra la corrispondenza del proprio reddito alla realtà fattuale della propria attività e nel contempo l'estrema irrazionalità del sistema parametrico.

Va confermata pertanto la validità delle conclusive richieste del ricorrente e la necessità di censurare l'operato dell'ufficio IVA.

L'importanza della materia costituisce valido motivo per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Quarta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:

==in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di rettifica impugnato;

==compensa le spese.==

Così deciso il giorno 20-9-2010

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE  
(Riccardo Occhinegro)

